REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60479 del Registro di Segreteria, promosso da

OMISSIS (C.F.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Pinto (PNTLDA64L30H501R) e dall'Avv. Sergio Zaccariello (ZCCSRG62D03I138T) P.E.C.: aldopinto@ordineavvocatiroma.org, sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it

contro

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato

per la riforma

della sentenza n. 430/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, depositata il 29 novembre 2021.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott. Gianfranco Lepore, la relatrice cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Aldo Pinto, per l'appellante OMISSIS e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana respingeva il ricorso proposto dall'odierno appellante, ex appartenente alla Polizia di Stato, con un'anzianità di servizio al 31 dicembre1995 di anni 16 e mesi 9, volto al riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione della quota retributiva mediante l'applicazione dell'aliquota di

rendimento del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R 1092/1973 e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

2. Il primo giudice respingeva integralmente la domanda evidenziando che la disposizione contenuta nell' art. 54 innanzi richiamato disciplina il "*personale militare*" sicché il criterio di calcolo della quota retributiva ivi statuito non può essere applicato al ricorrente in quanto ex appartenente alla Polizia di Stato, corpo ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 121/1981.

3. Ha proposto appello il sig. OMISSIS opponendo come unico motivo di gravame la violazione dell'art. 54 del d.P.R 1092/1973. La conclusione del giudice di prime cure si porrebbe in contrasto con il disposto normativo di cui all'art.54 d.P.R. 1092/1973, norma pacificamente applicabile al personale militare e al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, quale normale criterio di calcolo delle pensioni dell'intero comparto Difesa e Sicurezza.

L'art.54 cit., infatti, al comma 1 stabilisce che "*la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile*", andando a prevedere, al successivo comma 6, un aumento percentile pari al 3,60% per ogni anno superiore al ventesimo anno di servizio "*per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza*", ossia per il

personale della "Polizia di Stato" ex art. 110 della l. n.121/1981, a mente del quale "*Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato*".

Oltre al chiaro tenore letterale della disposizione richiamata, la logica dell'applicazione dell'art. 54 cit. al personale del Corpo della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare e divenuto poi ad ordinamento civile, risiederebbe nella pariteticità di detto personale con quello delle polizie ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) per compiti d'istituto e trattamento stipendiale, da cui ne consegue analoga pariteticità di trattamento pensionistico.

L'art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 avrebbe riconosciuto la specificità e l'equiparazione anche ai fini economici, pensionistici e previdenziali delle varie Forze del comparto Difesa e Sicurezza.

Tale assunto sarebbe confermato dall'art.6-*bis* del d.l. n.387/1987, il cui comma 5 prevede l'applicazione dell'art.52 del d.P.R. n. 1092/1973 per il diritto alla pensione del personale appartenente della Polizia di Stato.

Infine, la legge di "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", avrebbe poi stanziato un fondo di spesa per l'attribuzione dell'aliquota del 2,44% per i trattamenti pensionistici del personale in congedo delle forze di polizia ad ordinamento civile,

prevedendo espressamente, all'art.1 comma 101, che "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile*".

Con un secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto "***Erroneità della sentenza. Violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 174/2016. Illogicità e apparenza della motivazione***".

Sarebbe errata l'affermazione del primo giudice secondo cui il personale della Polizia di Stato appartiene a categoria diversa rispetto al personale delle Forze armate, cui appartiene l'Arma dei Carabinieri, e alla Guardia di Finanza anch'essa ad ordinamento militare. L'appellante ribadisce che l'art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità e l'equiparazione tra il personale delle Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai fini della definizione degli "*ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale*".

Peraltro, tra il personale della Polizia di Stato e il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,

sussisterebbe pariteticità per compiti d'istituto e trattamento stipendiale.

Quanto sostenuto dal giudice di primo grado dovrebbe ritenersi *contra legem*; privo di rilevanza sarebbe, altresì, il richiamo all'art.3, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, citato per rimarcare la differenza tra gli appartenenti alle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia

Con il terzo motivo di gravame l'appellante richiama lo "*Ius superveniens*" ovvero la legge "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", n.234/2021, che ha definitivamente stabilito l'applicazione dell'art.54 d.P.R. 1092/73 alle pensioni del personale della Polizia di Stato in congedo.

Ha, quindi, insistito per l'accoglimento del gravame.

4. Si è costituito l'Istituto previdenziale chiedendo il rigetto del gravame.

L'INPS ha richiamato la giurisprudenza che ha escluso l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alle Forze di Polizia smilitarizzate, confermando la correttezza della sentenza di primo grado. Ha, altresì, evidenziato che solo con l'art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, è stato riconosciuto al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile l'applicabilità dell'art. 54 in esame; il ricalcolo richiesto potrebbe al più, secondo l'orientamento espresso dalle sezioni di appello della Corte dei conti, essere

riconosciuto solo a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Il signor OMISSIS ha depositato ulteriore memoria, in data 28 ottobre 2025, illustrativa dei motivi di gravame, insistendo per l'accoglimento.

6. All'odierna udienza, l'avv. Pinto si è riportato integralmente all'atto di appello insistendo per il suo accoglimento.

L'avv. Giannico, per l'I.N.P.S., si è riportata alla memoria di costituzione depositata e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I.La questione posta al vaglio del giudicante attiene al diritto dell'appellante, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, con un'anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di anni 16 e mesi 9 e complessiva superiore a 20 anni, di vedersi ricalcolare la quota retributiva della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

In continuità con l'orientamento univoco di questa Sezione, cui non si rinvengono motivi per discostarsi, si osserva che solo con la legge del 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il legislatore, all'art. 1 comma 101 e 102, ha statuito l'estensione dell'art. 54, nell'interpretazione offerta dalle Sezioni riunite, anche in favore delle forze di polizia a ordinamento civile rientranti nel sistema c.d. misto, estensione sino a quel

momento preclusa.

L'art. 1, comma 101, ha, infatti, previsto che "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile*".

II. Questa Sezione ha avuto modo di chiarire che l'intervento normativo è scaturito dalla necessità di colmare la disparità di trattamento che si era venuta a creare per effetto delle sentenze n .1 e 12 del 2021 delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti; il legislatore, infatti, ha inteso estendere così l'art. 54 citato anche ai corpi di polizia smilitarizzati in ragione della "*riconosciuta e valorizzata "specificità*" che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, *"per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti*", e di cui è corollario una "*tutela economica, pensionistica e previdenziale"* sempre più armonizzata e sostanzialmente equi-ordinata (così, art. 19 legge

4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27 docembre 2021, A.C. 3424, p. 240-241)" (per tutte, sent. n.33/2022). L'intento perequativo innanzi evidenziato, dunque, ha determinato questa Sezione d'appello a escludere la natura di interpretazione autentica della disposizioni in esame.

Peraltro, tale convincimento è scaturito altresì dal tenore letterale del successivo comma 102 ove lo stanziamento di spesa è previsto solo a decorrere dal 2022 ("*Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031*").

Tuttavia, è stato altresì precisato che la copertura finanziaria è calcolata includendo anche "*l'onere relativo al personale cessato entro il 2021*" (cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241); sicché l'estensione della disposizione contenuta nell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, nelle modalità applicative indicate dalle Sezioni riunite destinata sì anche al personale già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, ma con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il ricalcolo, dunque, deve essere

riconosciuto a decorrere da tale data.

In questo senso, peraltro, si è espresso anche l'INPS nella circolare n. 44 del 23 marzo 2022.

Inoltre, la soluzione interpretativa innanzi esposta è stata di recente confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023. I giudici della legge, infatti, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge n.395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha altresì puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "*giustamente*" avere una "*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*".

La pronuncia, pur riguardando la posizione degli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, è utilmente evocabile anche per gli ex appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, essendo entrambi i corpi espressione di una Forza di polizia ad ordinamento civile.

Peraltro, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi anche sull'analoga questione di legittimità riferita agli

appartenenti alla Polizia di Stato e, con l'ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, "*alla luce del mutato quadro normativo*" riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto "*la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale*".

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, in linea con l'orientamento già formatosi presso questa Sezione di appello (Sezione II app., sentenze nn. 33, 41, 132, 159, 169, 183, 186, 254 del 2022, nn.76, 78, 79, 138 del 2023, n.168/2024, n.99/2025) si riconosce il diritto dell'appellante, ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato, cessato dal servizio con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni di cui anni 16 e mesi 9 alla data del 31 dicembre 1995, all'applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, in considerazione della novità della questione, va disposta l'integrale compensazione, per

entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c. g. c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.

L'Estensore Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta) (Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 29 DICEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

IL FUNZIOARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 29 DICEMBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

IL FUNZIOARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 DICEMBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

IL FUNZIOARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO